

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BONALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1972

Concessione dell'indennità integrativa speciale mensile relativa ai trattamenti pensionistici di guerra anche a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, che ha recato nuove provvidenze ai pensionanti di guerra, ha introdotto nel sistema di indennizzo un congegno di « scala mobile » denominato « indennità speciale integrativa » allo scopo di adeguare le pensioni di guerra al costo della vita.

L'istituzione di tale indennità è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1973 e verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente il personale statale, e successive modificazioni.

Senonchè, ai sensi del quinto comma del citato articolo l'indennità speciale integrativa non dovrebbe essere concessa a coloro che fruiscono di un analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. In altre parole, le norme in vigore non consentirebbero al titolare di pensione di guerra di cumulare l'indennità speciale integrativa con eventuali altri sistemi rivalutativi legati al costo della vita.

Questa particolare disposizione limitativa non trova alcuna seria giustificazione e impedisce alla pensione di guerra di mantenere in via generale nel tempo il suo valore originario in termini di potere d'acquisto. Il fatto che il suo titolare sia o meno titolare, ad esempio, di altro trattamento pensionistico che beneficia di un sistema analogo di scala mobile è, ad avviso del proponente, irrilevante. Invero la perequazione della pensione di guerra è cosa che deve essere considerata inerente alla pensione stessa e non alla persona del suo titolare.

Il presente disegno di legge ha appunto lo scopo di consentire a tutte le pensioni di guerra l'adeguamento al costo della vita, eliminando il quinto comma dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, che ha posto il divieto della cumulabilità della indennità integrativa speciale in questione con quelle analoghe relative ad altri trattamenti pensionistici.

Poichè l'indennità integrativa speciale è istituita a decorrere dal 1° gennaio 1973 il presente disegno di legge riveste carattere di particolare urgenza e ad esso si spera non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1973 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra.

La misura dell'indennità integrativa speciale verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nel luglio 1972 rispetto al 30 giugno 1971 e nei periodi successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Nei confronti degli invalidi ascritti alla prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il calcolo per determinare l'importo della indennità speciale sarà effettuato su una base mensile di lire 32.000. L'indennità così stabilita è concessa agli invalidi ascritti alla 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a ed 8^a categoria rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensioni di guerra di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge e per i titolari del trattamento di cui alla tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sui trattamenti pensionistici base previsti dalle predette tabelle entro il limite massimo di lire 32.000 mensili ».

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.